



## Comune di Avellino

Piazza del Popolo  
83100 AVELLINO

ORD. N. 400 del 11/12/15  
Prot. .... del .....

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che il D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. Ed in particolare per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
- che l'ARPA Campania, considerato che le condizioni orografiche, demografiche e di emissioni relative al luogo di ubicazione centralina AV42, risultavano comparabili con quelle individuate in prossimità della scuola Dante Alighieri, procedeva all'installazione della nuova centralina di monitoraggio nell'area della Scuola D. Alighieri.

#### CONSIDERATO:

- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «*Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino*», con il quale veniva adottato un programma di interventi volto al miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso la previsione di misure di carattere emergenziale in materia di limitazione alla circolazione dei veicoli;
- che, nel suddetto Piano, è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione di blocchi della circolazione per i veicoli più inquinanti;

- che dai rapporti del Servizio Tutela Ambientale di questo Comune, alla data del 06/12/2015, si rilevavano 30 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) nella centralina AV41 Scuola V° Circolo e 29 nella nuova centralina ubicata nella Scuola Dante Alighieri di via Piave. Inoltre, date le particolari condizioni atmosferiche con carso ricambio delle masse d'aria e venti deboli, le concentrazioni di polveri sottili si presume saranno stazionarie;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

#### **RITENUTO:**

- di dovere dare attuazione a quanto deciso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 04.02.2014, prevedendo, in combinato disposto, il blocco della circolazione dinamica, totale e parziale, per i veicoli per n. 5 (cinque) giorni a partire da lunedì 14/12/2015;
- che il blocco della circolazione, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuiscono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria e, quindi, alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;
- che, per i giorni 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015, non risultano pervenute sollecitazioni istituzionali di carattere contrario alla sospensione della circolazione veicolare, fondate su circostanze impedienti oggettivamente comprovabili né risultano programmati eventi e/o manifestazioni di interesse pubblico che siano di fatto incompatibili con il blocco veicolare di cui al presente provvedimento.

#### **VISTI:**

- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità e dal Dirigente del Settore Ambiente;
- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

### **ORDINA**

**per i giorni 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015** il blocco totale della circolazione dinamica (la sosta è consentita), su tutto il territorio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a benzina "PRE-EURO 1", "EURO 1" ed "EURO 2";
- autoveicoli alimentati a gasolio "PRE-EURO 1", "EURO 1" ed "EURO 2";

- ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1" ed "EURO 2" a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

**Per i giorni 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015** il blocco parziale della circolazione dinamica (la sosta è consentita), su tutto il territorio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a benzina "EURO 3", "EURO 4", "EURO 5" ed "EURO 6";
- autoveicoli alimentati a gasolio "EURO 3", "EURO 4", "EURO 5" ed "EURO 6";
- ciclomotori e motoveicoli "EURO 3", "EURO 4", "EURO 5" ed "EURO 6"; a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

**Il blocco parziale sarà effettuato come segue:**

- **lunedì, mercoledì e venerdì** circolazione consentita esclusivamente ai veicoli con ultimo numero di targa dispari;
- **martedì, giovedì** circolazione consentita esclusivamente ai veicoli con ultimo numero di targa pari o zero;

**Sono esclusi** dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovettura targate CD.

**Deroghe:** sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli dei medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.



L'A.C.S., l'Ufficio Mobilità e Trasporti, il Settore Lavori pubblici ed il Comando Polizia Locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.


L'A.C.S. e gli Uffici Mobilità e Trasporti, il Settore Lavori Pubblici, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito nei punti necessari all'attuazione della presente Ordinanza; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, organizzando i necessari servizi di controllo. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285.

### SI AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Salerno;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Segretario Generale  
Dirigente del Servizio Strategico Ambiente  
Dott. Riccardo Feola



IL SINDACO  
Avv. Paolo FOTI

